

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2026, n. 11-2913

Fondazione Academia Montis Regalis. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. D.G.R. 13-2446 del 28 marzo 2006. Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza previsti dall'art. 25 c.c. - Scioglimento dell'organo amministrativo e nomina del commissario straordinario.



Seduta N° 180

Adunanza 30 LUGLIO 2026

Il giorno 30 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 14:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI, Andrea TRONZANO

DGR 11-2913/2026/XII

OGGETTO:

Fondazione Academia Montis Regalis. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. D.G.R. 13-2446 del 28 marzo 2006. Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza previsti dall'art. 25 c.c. – Scioglimento dell'organo amministrativo e nomina del commissario straordinario.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la Fondazione Academia Montis Regalis, già Istituto di Musica Antica Stanislao Cordero di Pamparato, con sede in Mondovì, via F. Gallo n. 3, è stata costituita il 22.10.1987 ed è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5 – 19570 del 22/03/1988;

a seguito della volontà espressa dal richiamato Ente di fare assumere al medesimo la natura di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con D.G.R. n. 6-26269 del 14/12/1998, è stata conseguentemente approvata la modifica del relativo atto statutario, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 460 del 04./02/1997 e la ridetta Fondazione è stata iscritta nell'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte a far data dal 10.11.1998;

la Fondazione Academia Montis Regalis è stata successivamente iscritta in data 22/09/2005 al n. 650 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con Determinazione della Direzione "Patrimonio e Tecnico" n. 620 del 16/06/2005;

a seguito di una complessiva revisione dello Statuto della Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, da ultimo approvata con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 21-8486 del

01/03/2019 e successivamente nella seduta dell'Organo Consiliare svoltasi alla presenza del notaio rogante Giulio Biino in data 03/04/2019, con determinazione dirigenziale n. 376 del 30.8.2019, il competente Settore regionale "Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici" ha autorizzato l'iscrizione nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, del novellato Statuto".

con D.G.R. n. 4-2419 del 13/04/2026 è stato fornito parere favorevole ad un'ulteriore modifica dello statuto, volta all'adeguamento dello stesso al D.lgs. 117/2017 ed alla cessazione dell'Anagrafe delle Onlus, dando indirizzo al rappresentante di Regione Piemonte di esprimersi in maniera favorevole alla stessa in seno all'Assemblea del Collegio dei Fondatori tenutasi in data 14/04/2026.

Preso atto che l'iter di modificazione non si è allo stato perfezionato, pertanto ad oggi l'attività della fondazione risulta regolata dallo statuto trascritto nel registro regionale delle persone giuridiche in forza della determinazione dirigenziale n. 376 del 30/08/2019 già richiamata, ferma restando la necessità di addivenire all'aggiornamento previsto per recepire, attraverso l'eliminazione del relativo acronimo, la cessazione dell'Anagrafe delle Onlus.

Preso altresì atto che:

ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri così individuati:

- un componente che assume la carica di Presidente della Fondazione designato dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale d'intesa con la città di Mondovì;
- due membri designati dalla Città di Mondovì con proprio atto mediante l'attivazione di procedure procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- un componente designato dall'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte;
- il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Regione Piemonte.

il comma 3 dello Statuto stabilisce inoltre che *"Il consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti"*.

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto delle dimissioni di n. 2 componenti dell'organo amministrativo dell'Ente con delibera del 03/03/2026, inviata a Regione Piemonte, omissis Settore "Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale" – prot. n. 54118 del 30/04/2026 –, come da documentazione agli atti del settore medesimo;

dalla relazione pervenuta dal Presidente della Fondazione Academia Montis Regalis al citato settore – prot n. 56916 del 22/05/2026 – emerge che nei giorni successivi alla delibera del CdA di cui sopra, un ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni;

a seguito delle dimissioni di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione – n. 1 nominato dall'Istituto dei Beni Musicali in Piemonte e i n. 2 nominati dal Comune di Mondovì -, la Fondazione Academia Montis Regalis si trova nell'impossibilità di procedere all'amministrazione del proprio patrimonio essendo venuto meno il quorum costitutivo necessario per poter operare secondo le disposizioni statutarie;

la situazione di stallo risulta ulteriormente avvalorata dai seguenti elementi:

- L'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte ETS, in qualità di socio Fondatore dell'Ente, comunicava al Settore "Promozione delle attività culturali" di Regione Piemonte – a mezzo pec prot. n. 8158 del 27/04/2026 - che *"non si ravvisano attualmente le condizioni per procedere alla*

sostituzione del consigliere dimissionario nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione”;

- Il Comune di Mondovì, in qualità di Socio Fondatore dell’Academia Montis Regalis, richiedeva a Regione Piemonte, Settore “Promozione delle attività culturali” – aomissimezzo pec prot. n. 22130 del 13/05/2026 – di prendere gli opportuni provvedimenti a fronte della vicissitudini in cui versa la Fondazione: *“Crediamo sia del tutto evidente come la situazione richieda interventi urgenti e definitivi al fine di tentare almeno di salvare la reputazione della nostra Città in questo particolare settore. Ci riferiamo, ovviamente, alla richiesta di commissariamento, che consideriamo ormai improcrastinabile”.*

Dato atto che dall’istruttoria della direzione regionale “Welfare” settore “Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale” risulta che:

dal 2025, come da documentazione agli atti del settore, la Fondazione Academia Montis Regalis non assolve al proprio onere di depositare i bilanci consuntivi e preventivi corredati dai relativi verbali di approvazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13 – 2446 del 28/03/2006;

il Presidente della Fondazione, con propria relazione già menzionata, rappresenta un’approfondita analisi dello stato di salute della Fondazione, evidenziandone gravi irregolarità gestionali e amministrative, quali:

- tardiva approvazione del bilancio consuntivo 2024, dal quale emergono rilevanti perdite di esercizio;
- mancata predisposizione del bilancio d’esercizio relativo all’annualità 2025;
- crisi della *governance* dovuta alle dimissioni e conseguente inattività del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a deliberare validamente per assenza del numero minimo statutario;
- significative perdite d’esercizio e progressiva erosione del patrimonio netto, con carenza di liquidità;
- carenze nei flussi informativi, tardività e incompletezza nella comunicazione dei dati contabili e gestionali agli organi di controllo;
- criticità nella gestione dei rapporti contrattuali e con il personale;

la relazione del Revisore di Conti dell’Academia Montis Regalis inviata dalla Fondazione stessa a Regione Piemonte Settore “Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale” - prot. n. 56920 del 22/05/2026 – evidenzia come *“la mancata predisposizione e approvazione dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2025 e 2026 costituiscano una criticità rilevante nell’attuale contesto della Fondazione. La mancata predisposizione del bilancio preventivo 2025 appare tanto più significativa in considerazione dello scostamento già emerso nell’esercizio 2024 tra dati previsionali e dati consuntivi, circostanza che avrebbe richiesto un rafforzamento degli strumenti di programmazione e controllo per l’esercizio successivo”;*

il Revisore Contabile della Fondazione rappresenta inoltre uno stato di estrema difficoltà nella gestione dell’Ente, addivenendo infine alle seguenti conclusioni: *“Alla luce del complessivo quadro emerso, ogni misura straordinaria di supporto e presidio dell’Ente, ivi compresa l’eventuale nomina di un commissario, appare meritevole di attenta e urgente valutazione da parte dei soggetti competenti”;*

ogni tentativo di regolarizzazione delle criticità da parte del Settore Regionale “Promozione delle attività culturali” , della Regione, anche con il coinvolgimento degli altri Fondatori, non ha sortito effetti risolutivi, come da documentazione agli atti;

le circostanze dettagliate nella menzionata relazione del Presidente della Fondazione Academia Montis Regalis costituiscono gravi e rilevanti irregolarità ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, il quale dispone che *“L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; ...omissis...; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”*;

risulta pertanto, allo stato attuale, impossibile per la Fondazione proseguire l'ordinaria gestione.

Considerato che il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 prevede all'art 5 che *“Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti”*, precisando poi all'art 7 che il riconoscimento delle persone giuridiche *“le cui finalità si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione ”*.

Richiamate:

la D.G.R. 1-3615 del 31 luglio 2001 la quale stabilisce che:

“1.Nell'ambito degli interventi dei pubblici poteri sulla vita delle persone giuridiche private rientra il controllo e la vigilanza disciplinate nel Titolo II, Capo II del Codice Civile.

2.Ogni atto di controllo e vigilanza, integrando importanti ingerenze sulla vita delle persone giuridiche, dovrà essere assunto dalla Giunta Regionale, in conformità con quanto stabilito dall'art.17 lettera n) della legge regionale 51/97.

3.Ove la Giunta nomini un commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 c.c., quest'ultimo proporrà alla Giunta le misure amministrative più congrue da adottare.”;

la D.G.R. 13-2446 del 28 marzo 2006 che fa obbligo alle Fondazioni di inviare a Regione Piemonte entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo i seguenti documenti:

- I. il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa) e preventivo approvati dal competente - ex statuto - organo;
- II. una sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra redatta dagli amministratori;
- III. la relazione dei revisori (qualora tale organo sia previsto nello Statuto della fondazione) che è opportuno iscritti all'albo dei revisori contabili qualora la fondazione eserciti attività di impresa finalizzata al perseguimento degli scopi della fondazione;
- IV. la relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione;
- V. una descrizione analitica dell'attività svolta nell'anno precedente e di quella che si intende svolgere nell'anno successivo;
- VI. una quanto più possibile chiara descrizione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione Piemonte e/oda altri Enti pubblici;

la D.G.R. 13-2446 del 28 marzo 2006 la quale dispone inoltre che *“Il mancato inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti I, II, III, IV, V e VI o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.*

L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata quando ciò sia possibile e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale”;

la D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012, la quale quantifica *“l’indennità di carica a favore dei commissari straordinari delle IPAB nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 e Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all’attività dell’Ente, alle sue risorse finanziari ed all’impegno richiesto al commissario, da porre a carico del bilancio dell’istituzione commissariata”*.

Dato altresì atto che:

l’intervento di Regione Piemonte, per l’esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza in qualità di autorità governativa, di cui all’art. 25 del Codice Civile, è stato espressamente richiesto sia dal Presidente, designato da Regione Piemonte, sia dai Fondatori i cui rappresentanti sono dimissionari, rendendo pertanto non necessaria un’ulteriore interlocuzione con gli amministratori della Fondazione come stabilito dalla D.G.R. n. 13-2446 del 28/03/2006 sopra richiamata;

l’impossibilità di procedere con l’ordinaria gestione dell’ente, l’omesso invio del bilancio consuntivo 2024 all’autorità governativa preposta, nonché la mancata predisposizione del bilancio 2025 costituiscono violazioni dello statuto e inadempimento degli obblighi di legge;

per tutte le ragioni esposte, sussistono le condizioni previste dall’art 25 c.c. affinché l’autorità Regionale, quale autorità governativa, disponga lo scioglimento dell’amministrazione della Fondazione e la nomina di un Commissario Straordinario, per la durata di 1 (uno) anno, termine ritenuto congruo e necessario per ripristinare un’amministrazione nel rispetto della legge e dello statuto, a salvaguardia dell’interesse pubblico e della preservazione dello scopo della Fondazione stessa.

Si ritiene pertanto necessario:

individuare un Commissario Straordinario a seguito di avviso pubblico tra soggetti che abbiano comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella direzione e nella gestione di organizzazioni culturali, in considerazione dell’attività svolta dalla Fondazione e delle necessità evidenziate nelle citate relazioni sulla gestione agli atti;

quantificare il compenso del commissario straordinario, tenuto conto della già richiamata disciplina fissata con D.G.R. 26-4605 del 24/09/2012 in materia di IPAB, delle specificità e della complessità dell’incarico, oltre alla natura dell’ente in questione, nella misura equa e congrua di 1.500,00 euro mensili, comprensiva di ogni imposta tassa e contributo comunque denominato, da porre a carico del bilancio della Fondazione;

conferire al Commissario Straordinario tutti i poteri che lo Statuto della Fondazione riserva all’organo amministrativo collegiale, al fine di amministrare in via esclusiva la Fondazione Accademia Montis Regalis in luogo dell’organo amministrativo sciolto, esercitando tutti i poteri spettanti allo stesso ai sensi di legge e di Statuto, in particolare:

- provvedere alla verifica e regolarizzazione della situazione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alla predisposizione, dei bilanci d’esercizio omessi, affinché siano sottoposti all’approvazione del Collegio dei Fondatori, e successivamente inviati all’autorità governativa;
- adottare tutti gli atti necessari al ripristino della corretta gestione e prodromici alla ricostituzione dell’ordinario organo amministrativo, compresa la revisione o risoluzione dei rapporti in essere, il recupero e la tutela delle risorse economico-patrimoniali, la gestione dei rapporti con il personale e la definizione delle pendenze attive e passive, nonché ogni operazione di natura ordinaria o straordinaria ritenuta necessaria;
- richiedere al Registro delle Persone Giuridiche l’iscrizione della modifica dello Statuto della

Fondazione già deliberato dal Collegio dei Fondatori, affinché venga emesso il provvedimento avente efficacia costitutiva del nuovo Statuto;

- assumere tutte le iniziative che appaiano idonee a salvaguardare la continuità operativa della Fondazione nella salvaguardia delle finalità previste dai fondatori;
- valutare eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi o direttivi, laddove se ne evidenzino i presupposti, previa richiesta di autorizzazione ex art. 25, comma 3, c.c..

Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, si ritiene pertanto :

di sciogliere l'organo amministrativo della citata Fondazione Academia Montis Regalis e di nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, per la durata di 1 (uno) anno dal conferimento dell'incarico, da individuarsi a seguito di avviso pubblico nel rispetto degli indirizzi in precedenza delineati;

di conferire al nominando commissario i poteri e compiti come sopra dettagliati;

di disporre l'indennità a favore del nominando Commissario straordinario nella misura di 1.500,00 euro mensili, comprensiva di ogni imposta tassa e contributo comunque denominato, posta a carico del bilancio della Fondazione;

di demandare al Settore Regionale "Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale" della Direzione "Welfare" l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'approvazione dell'avviso pubblico e la nomina del commissario straordinario secondo quanto sopra definito;

di demandare ad una successiva deliberazione giuntale ogni eventuale ulteriore provvedimento consequenziale o integrativo, ivi incluso lo scioglimento della Fondazione, qualora permangano o si aggravino le irregolarità rilevate.

Visti:

- l'art. 25 del Codice Civile;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- la D.G.R. 1-3615 del 31 luglio 2001;
- la D.G.R. 13-2446 del 28 marzo 2006;
- la D.G.R. 26-4605 del 24 settembre 2012 .

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'erogazione al Commissario liquidatore dell'indennità sopra indicata è posta a carico della Fondazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

DELIBERA

di sciogliere l'organo amministrativo della Fondazione Academia Montis Regalis, con sede in Mondovì (CN), via F. Gallo n. 3 iscritta al n. 650 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte e di nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 del Codice

Civile, per la durata di 1 (uno) anno, da individuarsi a seguito di apposito avviso pubblico nel rispetto degli indirizzi di cui in premessa;

di conferire al nominando commissario i poteri ed i compiti come meglio dettagliati nelle premesse;

di disporre l'indennità a favore del nominando Commissario straordinario nella misura di 1.500,00 euro mensili, comprensiva di ogni imposta, tassa e contributo comunque denominato, posta a carico del bilancio della Fondazione;

di demandare al Settore competente al Registro delle Persone Giuridiche Private della Direzione Regionale "Welfare" l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, compresa l'approvazione dell'avviso pubblico e la nomina del commissario straordinario secondo quanto sopra definito;

di demandare ad una successiva deliberazione giuntale ogni eventuale ulteriore provvedimento consequenziale o integrativo, ivi incluso lo scioglimento della Fondazione, qualora permangano o si aggravino le irregolarità rilevate.

di stabilire che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.